

RIFORMA SOCIETARIA ■ Entro il 30 settembre è possibile deliberare il «passaggio» con una maggioranza agevolata

Trasformazione Srl allo sprint

I soci scelgono tra un intervento circoscritto e una modifica più incisiva con effetti anche sulle regole statutarie

La scadenza del 30 settembre 2004, oltre che per adeguare gli statuti alle nuove disposizioni inderogabili previste dalla riforma del diritto societario, è importante perché, entro la fine di questo mese, è possibile procedere alla trasformazione delle Srl in Spa adottando la deliberazione «con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale» (articolo 223 bis, comma 2 delle disposizioni di attuazione del Codice civile).

Il quorum ridotto (la «sola» maggioranza del capitale sociale, in deroga a qualsiasi altra previsione statutaria o, in mancanza di un quorum statutario, a qualsiasi previsione di legge) per consentire il passaggio da Srl a Spa, è stato previsto dalla riforma per consentire, ai soci di Srl che non lo

vogliono, di evitare di sottoporsi al regime cui la riforma assoggetta la nuova Srl. La centralità conferita al socio e ai suoi interessi genera, infatti, conseguenze che possono anche non essere ritenute «piacevoli». Si pensi solo a:

- la questione dei finanziamenti dei soci alla Srl (sempre che questa disciplina non si applichi anche alle Spa, com'è abbastanza facile, specie per le piccole compagnie sociali), dove la nuova normativa afferma che il rimborso è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
- il diritto dei soci che non partecipano all'amministrazione di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare libri sociali e documenti relativi all'amministrazione;
- la possibilità di ciascun socio di

esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori (e richiedere la loro revoca in caso di gravi irregolarità).

Le questioni da risolvere. Il percorso della trasformazione agevolata presenta più di un problema. In primo luogo, la disposizione che regola la materia è molto

nimo (120mila euro) previsto per la Spa;

- l'adozione del vestito della Spa comporta l'adozione di uno statuto che è inevitabilmente molto diverso da quello che regolava la vita della Srl trasformata.

Da qui derivano almeno due dubbi:

- se con il quorum facilitato si può votare, oltre alla mera trasformazione, anche ogni altra operazione strettamente connessa;
- se lo statuto della Spa risultante dalla trasformazione deve rispecchiare il più possibile quello che vigeva nella Srl o se adottando il nuovo statuto della società trasformata ci si può concedere anche qualche «licenza» (per esempio adottare una clausola

di prelazione che prima non c'era o sopprimere una clausola di gradimento che prima c'era).

Le possibili indicazioni. La soluzione più prudente è blindata: non presenterebbe, infatti, aspetti di dubbio la trasformazione di Srl che abbiano il patrimonio netto sufficiente per posizionare il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione almeno al valore nominale di 120mila euro e il cui statuto non si discosti da quello della Srl se non dove sia obbligatorio adottare, per la società azionaria, clausole diverse da quelle presenti nello statuto della Srl. Per patrimonio netto sufficiente si intende sia quello della Srl che già ha il capitale sociale a 120mila euro, sia quello della Srl che ha un capitale inferiore a 120mila euro ma il cui netto patrimoniale presen-

ti già le risorse per portare, con aumento gratuito, il capitale sociale a 120mila euro.

Ma anche la soluzione più drastica (avallata, tra l'altro, dal Consiglio nazionale del notariato nello studio n. 5254 del 23 luglio 2004) ha un pregio. Essa, infatti, punta sul rilievo che, concludendo altrimenti, la norma transitoria avrebbe un'applicazione limitatissima: via libera, quindi, in questo caso, a qualsiasi testo statutario e a qualsiasi operazione sul capitale. I soci di minoranza discordi rispetto alla decisione di trasformazione (e aumento di capitale) avrebbero tutela non tanto nel potere di impedire l'operazione quanto nel diritto di recesso che loro compete in base all'articolo 2473 del Codice civile per la trasformazione.

ANGELO BUSANI

Le massime

Cassazione civile

Protezione ampia sui beni condominiali

Poiché la proprietà comune dei locali di portineria ed alloggio del portiere è stabilita dalla legge, una delibera assembleare che disponga con il metodo collegiale ed il principio di maggioranza, di una cosa comune a favore esclusivo di un singolo condomino, senza che sia accertata la sussistenza a suo favore di un valido titolo, non è valida. Infatti esula dalle attribuzioni dell'assemblea, limitate alla gestione delle cose comuni e può essere validamente assunta solo all'unanimità, mediante una decisione avente natura contrattuale e quindi esprime volontà negoziale. (M.P.s.)

Sezione II, 30 agosto 2004, n. 17397

Cassazione penale / 1

Reato da diritto arbitrario sostituirsi all'esecuzione

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (articolo 392 del Codice penale) è applicabile anche al caso in cui la pretesa dell'agente sia stata riconosciuta in sede di cognizione dal giudice, ma necessari di essere eseguita coattivamente, secondo le norme dell'esecuzione forzata, e quindi con il ricorso al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 612 del Codice di procedura civile. Pertanto, correttamente, secondo la Corte, il reato era stato ravvisato nei confronti degli imputati, i quali, con violenza e minaccia, consisteva nell'aver scagliato al suolo dalla finestra di un locale sottotetto della legna ivi accatastata dal querelante, si erano fatti ragione da sé medesimi, essendo irrilevante, in senso diverso, la circostanza che questi

vantavano il diritto di proprietà su detto locale, riconosciuto loro dal giudice civile con una sentenza che aveva imposto al querelante stesso l'ordine di sgombrarlo. (G.I.A.)

Sezione VI, 30 agosto 2004 n. 3565

Cassazione penale / 2

Anche se il danno è lieve niente delitto impossibile

Ai fini della configurabilità del reato impossibile ex articolo 49, comma 2, del Codice penale, l'inefficienza dell'azione deve essere assoluta, nel senso che la condotta dell'agente, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, ed indipendentemente da cause estranee ed estrinseche, sia priva in modo assoluto di determinazione causale nella produzione dell'evento. Non può quindi invocarsi la norma indicata nei casi in cui la condotta abbia prodotto gli effetti previsti dalla legge incriminatrice, anche se con un danno per la parte offesa di lieve entità. Da queste premesse, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza che, sul rilievo della ritenuta inoffensività, aveva dichiarato l'imputato non punibile in relazione al reato ascritto di furto di energia elettrica. (G.I.A.)

Sezione V, 15 giugno 2004, n. 26876



Consiglio di Stato / Concorrenza sugli immobili pubblici

Case, bandi senza limiti

ROMA ■ È una rivoluzione nella gestione dei patrimoni immobiliari pubblici, che potrebbe costare centinaia di milioni all'Inpdap. Con la sentenza 5986/2004, depositata lo scorso 16 settembre, il Consiglio di Stato ha dettato un importante principio sullo svolgimento delle gare di assegnazione degli appalti per la gestione dei beni immobiliari pubblici: non ha fondamento la convenzione che la gestione del patrimonio immobiliare possa essere efficiente solo se affidata per un massimo di tre lotti.

La vicenda prende le mosse da una gara indetta per l'enorme patrimonio Inpdap nel 1996, che venne diviso in 16 lotti. Alla gara partecipò la ER (gruppo Romeo) che venne esclusa a priori

da 3 dei 6 lotti. Il principio della "divisione", sancito nel bando di gara, fece poi scuola nelle esperienze successive, fra cui il Comune di Milano, con un altro grandissimo patrimonio. Contro il bando e i provvedimenti di aggiudicazione ER aveva fatto ricorso al Tar senza successo ma ottenendo completa vittoria ora, al Consiglio di Stato.

Il principio è importante perché rimette in gioco le regole dei grandi business immobiliari pubblici, che nonostante le dimissioni sono ancora forti di valori per svariati miliardi. I maggiori gruppi italiani, infatti, finora hanno dovuto fare i conti con una scelta, inaugurata dall'Inpdap e seguita dagli altri enti pubblici, che aveva ufficialmente «esigenze di carattere organizzativo» mentre serviva a garantire qualche appalto anche ai gruppi minori, come prova la clausola che assegnava più punti alle imprese già localizzate nelle zone in cui

si trovavano gli immobili. Il Consiglio di Stato, sulla base della D.Lgs 157/95 (attuativo della direttiva 92/50), ha giudicato senza fondamento questi meccanismi, accogliendo il ricorso e annullando gli atti impugnati (bando, ammissioni e aggiudicazioni). «La sentenza del Consiglio di Stato — dicono al gruppo Romeo — contribuisce in misura determinante a eliminare limitazioni ingiustificate della competizione nel mercato dei servizi immobiliari. All'Inpdap chiedemmo i danni, che sono davvero ingenti. Per otto anni di mancata gestione parliamo di centinaia di milioni di euro». All'importo dei tre lotti «perduti», spiega infatti il legale della ER, Raffaele Ferola, valutabili in circa 7 milioni, «si aggiungono i danni che quell'indirizzo ha determinato, causando numerosi altri casi di esclusione della ER sulla base di analoghe clausole».

SAVERIO FOSSATI

Cassazione penale / Violenza sessuale

La «pacca» è un abuso

ROMA ■ C'è violenza sessuale in ogni atto che intacca la libera determinazione della donna. Perciò, anche un contatto corporeo fugace ed estemporaneo può costare l'incriminazione per violazione dell'articolo 609 bis del Codice penale. Ancora una volta, la Cassazione si è occupata della punibilità di una pacca sul sedere. E, purtroppo, in questo caso, la scena del delitto è proprio la Suprema corte di piazza Cavour.

La sentenza 37395/04 (di prossima pubblicazione su «Guida al Diritto») ha reso definitiva la condanna di un ex consigliere, in servizio alla Sezione lavoro fino a qualche anno fa. I giudici hanno confermato il reato di violenza sessuale, ma ha annullato il capo di imputazione per atti osceni.

Il punto nodale del ricorso è la critica all'innovazione del 1996, con l'introduzione del termine «atti sessuali». Una locuzione tormentata che ha suscitato, e continua a suscitare, diverse perplessità in dottrina, ma difesa dalla giurisprudenza. Tant'è che, i giudici della III sezione penale non hanno ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, per violazione del principio di legalità in materia penale, sancito dall'articolo 25 della Carta fondamentale. A

detta dell'imputato, la disposizione difetterebbe in termini di «determinatezza», non essendo rinvenibile nel linguaggio corrente e nella letteratura scientifica una nozione comunemente accettata di atto sessuale. Ma non sarebbe l'unica violazione costituzionale. Una definizione tanto elastica quanto aleatoria potrebbe mettere in pericolo la parità di trattamento, dovuta alla inevitabile differenza di interpretazioni giudiziali.

In realtà, già il tribunale di Crema aveva provato (ordinanza 21 ottobre 1998), a sollecitare un intervento della Consulta sul tema. Ma, con l'ordinanza 295/00, il giudice delle leggi si è limitato a dichiarare inammissibile la questione per carezza di motivazione. Poi è toccato alla stessa Cassazione prendere atto di un dubbio di legittimità, prontamente archiviato, nel convincimento che l'attuale formulazione dell'articolo 609 bis «ha il pregio della sinteticità e della sintonia con l'evoluzione del costume sociale (sentenza "Di Francia")». In sintesi, per la Cassazione, la norma va bene com'è, a patto che gli atti sessuali siano adeguatamente valutati nel contesto generale in cui vengono commessi. Anche i «palpeggiamenti e i toccamenti» — dice la Cassazione — possono costituire una indebita intrusione nella sfera sessuale». D'altronde, «la determinazione di ciò che è sessualmente rilevante non può prescindere dal riferimento al costume e alle rappresentazioni culturali di una collettività».

BEATRICE DALIA

La gestione può essere «completa»

Ma l'azione non costituisce atto osceno

CONVEGNO

NUOVA SCIENZA, NUOVA INDUSTRIA

LE SFIDE PER LA NUOVA EUROPA

ROMA PALAZZO CORSINI

Via della Lungara, 10

13-14 ottobre 2004

MIRCELA PAVLOVIC	GIULIO COSTI
<p>10.00 Realtà, tempo e tecnologia</p> <p>10.30 La sfida del mercato Giuseppe Battiato e Giuseppe Pignatelli, Università Bicocca 11.00 La sfida del mercato Luisa Quadroni, Università Bicocca</p> <p>11.30 Il mercato Rivoluzione e crisi del mercato finanziario 12.00 Il mercato Rivoluzione e crisi del mercato finanziario</p> <p>12.30 Il mercato Rivoluzione e crisi del mercato finanziario</p> <p>13.00 Il mercato Rivoluzione e crisi del mercato finanziario</p>	<p>10.00 Il mercato Rivoluzione e crisi del mercato finanziario</p> <p>10.30 Il mercato Rivoluzione e crisi del mercato finanziario</p> <p>11.00 Il mercato Rivoluzione e crisi del mercato finanziario</p> <p>11.30 Il mercato Rivoluzione e crisi del mercato finanziario</p> <p>12.00 Il mercato Rivoluzione e crisi del mercato finanziario</p> <p>12.30 Il mercato Rivoluzione e crisi del mercato finanziario</p> <p>13.00 Il mercato Rivoluzione e crisi del mercato finanziario</p>

La partecipazione al Convegno è gratuita. Per informazioni e iscrizioni: www.fondazioneedison.it

Segreteria organizzativa: tel. 06 4912 6222 / 6223 / 6224 / 6225 / 6226 / 6227 / 6228 / 6229 / 6230 / 6231 / 6232 / 6233 / 6234 / 6235 / 6236 / 6237 / 6238 / 6239 / 6240 / 6241 / 6242 / 6243 / 6244 / 6245 / 6246 / 6247 / 6248 / 6249 / 6250 / 6251 / 6252 / 6253 / 6254 / 6255 / 6256 / 6257 / 6258 / 6259 / 6260 / 6261 / 6262 / 6263 / 6264 / 6265 / 6266 / 6267 / 6268 / 6269 / 6270 / 6271 / 6272 / 6273 / 6274 / 6275 / 6276 / 6277 / 6278 / 6279 / 6280 / 6281 / 6282 / 6283 / 6284 / 6285 / 6286 / 6287 / 6288 / 6289 / 6290 / 6291 / 6292 / 6293 / 6294 / 6295 / 6296 / 6297 / 6298 / 6299 / 6300

UNIVERSITÀ DI PISA
FORMAZIONE AVANZATA ECONOMIA

Master post laurea Auditing e Controllo Interno

VII Edizione
ottobre 2004 - luglio 2005

La qualità di un master universitario per la tua crescita professionale

Corsi PART TIME
Auditing e Controllo di Gestione

- Imprese e Professioni
- Enti e Aziende Pubbliche
- Banche e Intermediari Finanziari

Riconoscimento legale del titolo (60 CFU)
Acquisizione dei Crediti Formativi Professionali per la formazione continua dei Dottori Commercialisti

Deducibilità fiscale della quota di iscrizione

SCADENZA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 25 SETTEMBRE 2004

Dipartimento di Economia Aziendale - Staff del Master
Via Cosimo Ridolfi, 10 - 56124 Pisa
Tel. 050 598033 - 3157346 - Fax 050 9770067
www.masteraudit.it - e-mail: master.audit@ec.unipi.it

www.ilsole24ore.com

Il tuo nuovo clic quotidiano.

Informazione. Approfondimenti. Contenuti Multimedia. Archivi Tematici. Banche Dati. Servizi in Mobilità. Shopping Online.

ANALISI

Per il danno sanitario vincente la prevenzione

DI PIETRANTONIO RICCI *

Un volo senza le garanzie di una rotta prestabilita. Nel 1999 un articolo scientifico equiparò, provocatoriamente, la professione del medico a quella del pilota di linea. Entrambi hanno la responsabilità di vite umane; entrambi sono esposti a rischi non sempre prevedibili. Ora che le cause per dan-

la certezza materiali di una "scatola nera".

A fronte di un crescente allarme sociale e del proliferare di disegni di legge — sia regionali che nazionali — volti al contenimento del fenomeno, l'unico fattore di immutabilità sembra rappresentato proprio dal ruolo della medicina legale; ancora troppo confinata in una dimensione esclu-

ma nella consulenza preventiva, attraverso strategie di gestione del rischio che sono risultate già vincenti in campo industriale e commerciale, ovvero il risk management.

Le insidie sanitarie si sviluppano su due fronti: uno strutturale (organizzazione dell'ospedale e dotazioni tecniche) e uno più strettamente umano (grado di preparazione o di stress del medico). In pool con igienisti e medici del lavoro, l'esperto del danno professionale potrebbe contribuire a creare una cultura dell'organizzazione, in grado di migliorare la qualità del sistema e garantire una maggiore serenità all'operato del medico.

Attualmente, in Italia, sono poco più di una dozzina le Asl che stanno sperimentando delle unità di gestione del rischio. Da un lato si lavora sui "near misses", ossia si studiano le dinamiche degli incidenti mancati; dall'altro si monitora il contenimento e lo si analizza, in modo da codificare, sulla base dei singoli casi sfociati in causa, validi percorsi di prevenzione. L'obiettivo è quello di impiegare il sapere medico legale, a livello nazionale ed europeo, nell'individuazione di precise linee guida, garantendo un controllo di qualità. L'individuazione di una omogeneità di prestazioni, con l'adozione di strumenti di medicina legale, svoltosi a metà giugno a Sorrento, è stato dedicato proprio al rilancio della figura dell'esperto del danno sanitario.

Il divenire medico-legale impone l'impiego della professionalità non solo nella valutazione del comportamento tecnico dei colleghi,

OSTIA ■ Partirà nei prossimi giorni l'elaborazione delle mappe di rischio degli ospedali italiani. L'iniziativa, promossa dalla Società scientifica italiana di risk management, è stata resa nota ieri nell'ambito del convegno sul rischio clinico svoltosi presso la sede della Guardia di Finanza di Ostia. Restano, invece, sconosciuti, per motivi di riservatezza, quanti e quali siano gli ospedali che hanno deciso di monitorare gli errori che avvengono nella diagnosi o nella cura dei propri pazienti. Tuttavia è stato reso noto che gli ospedali finora interessati si trovano tutti nel Centro-Nord del Paese e rappresentano ancora un numero limitato di realtà rispetto al totale delle strutture sanitarie.

Se sono sconosciuti gli ospedali in cui la mappa dei rischi verrà preparata, si sa che l'iniziativa prevede il contributo di tutte le componenti di ciascun ospedale, seguendo una metodologia a tutela sia del completo anonimato di chi segnala l'evento sia della privacy del paziente.

Organizzazione, somministrazione dei farmaci, uso delle apparecchiature, turni di lavoro e caratteristiche peculiari delle varie specializzazioni mediche sono gli ambiti nei quali si verificano con maggior frequenza gli errori. Per questo nella mappa verranno evidenziati in base a tre fasce colorate differenti: rossa per i rischi inaccettabili, gialla per quelli tollerabili e verde per quelli accettabili. In tal modo si otterrà un vero e proprio indicatore dei problemi che all'interno di ogni singola struttura richiedono con maggior urgenza una soluzione.

no iatrogeno si sono ulteriormente moltiplicate — con una giurisprudenza in evoluzione e, qualche volta, in contraddizione (si veda «Il Sole-24 Ore» del 21 settembre e del 22 settembre) — quel paragone estremo sembra calzare ancor meglio e diventa maggiormente imbarazzante la posizione di chi, nato come "analista dell'errore medico", finisce con l'essere considerato il "giudice del medico". Anche in virtù del fatto che alla medicina legale non si possono chiedere

Il divenire medico-legale impone l'impiego della professionalità non solo nella valutazione del comportamento tecnico dei colleghi,

* Docente di medicina legale all'Università di Catanzaro